

CENNI – ma proprio solo cenni - SULLE PRINCIPALI ISTITUZIONI

L'accesso alle magistrature avveniva seguendo il percorso stabilito dal «*cursus honorum*». Le principali caratteristiche delle magistrature romane erano l'elettività, la temporaneità, la collegialità, la gratuità e la responsabilità.

- *Elettività*. Il principio prevedeva che si accedesse a una magistratura in seguito alla libera scelta effettuata dai cittadini riuniti nelle assemblee popolari.
- *Temporaneità* (comunque limitate nel tempo). Il principio era imposto dal desiderio di impedire che si acquisisse una posizione dominante mediante un esercizio prolungato dei poteri.
- *Collegialità*. Il principio prevedeva che non fosse una sola persona l'unico depositario di tutti i poteri e la collegialità dava a entrambi gli stessi poteri e le stesse funzioni, non impedendo che i due magistrati si mettessero d'accordo dividendosi i compiti.
- *Gratuità*. Il principio non prevedeva alcun compenso per la carica.

Altre caratteristiche erano:

- *Imperium* (facoltà di impartire ordini a cui non ci si può sottrarre soprattutto in campo militare)
- *Potestas* (letteralmente tutti i poteri inerenti alla funzione).
- *Intercessio* (diritto di veto tra i colleghi).
- *Provocatio ad populum*: Era una specie di 'garanzia costituzionale': il diritto del condannato a morte a richiedere che la pena irrogatagli fosse riconsiderata da un'assemblea cittadina. Questo valeva per ogni cittadino romano.

Nella Roma repubblicana (510 a.C. - 30 a.C.) i cittadini esprimevano la propria volontà, mediante il voto, per eleggere i propri governanti (potere esecutivo), per approvare le leggi dello Stato (potere legislativo) e per giudicare i reati (potere giudiziario).

Le cariche erano a tempo (in genere un anno, solo i senatori erano a vita) e ripartite tra più persone. Anche gli *homines novi* potevano raggiungere i più alti gradi dell'amministrazione pubblica.

IL CURSVS HONORVM

Il *cursus honorum* fu inizialmente riservato agli uomini di rango senatoriale, rappresentava le tappe della carriera politica, ed era prerogativa quasi solo degli aristocratici e della classe dirigente di Roma, che sosteneva le spese elettorali. Tuttavia, dalla fine del II secolo a.C., queste cariche furono ottenute anche da uomini non aristocratici, che vennero chiamati *homines novi*: Catone il Censore, Gaio Mario, Cicerone, Agrippa, Sallustio, ecc.

Per accedere alle magistrature era necessaria un'età minima per l'elezione; le leggi regolavano e disciplinavano gli intervalli minimi per accedere agli uffici successivi e proibivano di reiterare un ufficio, anche se queste regole furono alterate e ignorate nel corso dell'ultimo secolo della Repubblica.

•**Questura** (età 30 anni - da Augusto almeno 25)

I questori (da *quaestus* = acquisto, guadagno) nei primi tempi erano due, numero che aumentò nel corso degli anni. All'inizio venivano scelti dai consoli, successivamente la nomina spettò ai comizi tributi. I questori urbani custodivano l'*aerarium*, il tesoro dello Stato, la flotta, si occupavano degli approvvigionamenti delle truppe e del pagamento degli stipendi, le insegne di guerra; esercitavano inoltre mansioni inerenti all'amministrazione finanziaria, in un primo momento solo in Italia, in seguito anche nelle province, affiancando i magistrati con incarichi di governo.

Durata della carica: 1 anno

•**Edilità** (età 36 anni)

Nasce come magistratura plebea nel 493 a.C. per affiancare i tribuni della plebe. Gli edili plebei erano in origine due ed erano eletti dai *concilia plebis*; a questi, dal 367 a.C., vennero aggiunti altri 2 di origine patrizia (*aediles curules*¹) eletti dai comizi tributi. Dal IV sec. a.C. i 2 edili plebei e i 2 curuli vennero eletti ad anni alterni. Era di loro competenza la *cura urbis* e la *cura annonae*: svolgevano funzione di polizia urbana, sovrintendevano alla manutenzione delle strade, degli edifici pubblici, all'organizzazione degli spettacoli, all'approvvigionamento dei mercati e al controllo dei prezzi. L'edilità decadde progressivamente in epoca imperiale a partire da Augusto, con l'assegnazione dei vari compiti ad altre magistrature anche di nuova istituzione (pretori, prefetti

¹ Perché sedevano su una sedia ornata d'avorio detta "sella curulis", simbolo del potere giudiziario.

dell'annona, dell'Urbe e dei vigili, magistrati speciali per la cura delle acque e delle opere pubbliche), fino a scomparire completamente con Diocleziano.

Durata della carica: 1 anno

In epoca più tarda (44 a.C.) Cesare creò altri due edili plebei, detti "edili ceriali" (*aediles ceriales*), specificamente addetti a sorveglianti dell'annona e responsabili anche dell'approvvigionamento del grano per la città di Roma.

•**Pretura** (almeno 39 anni - da Augusto almeno 30)

Pretori da *prae ire* = andare avanti (in battaglia). Originariamente in numero di tre, due dei quali con funzioni militari e uno con potere giudiziario. A partire dal 367 a.C. troviamo un unico pretore (**praetor urbanus**) con l'incarico di amministrare la giustizia, ma come i consoli fornito di *imperium*, e con il diritto di convocare i comizi in assenza del console. Il loro numero aumentò via via, in ragione dell'intensificazione dei rapporti di Roma con i popoli stranieri. Con l'istituzione delle province altri pretori furono nominati per l'amministrazione della giustizia; qui il loro potere si allargò, da quello giurisdizionale a quello militare e civile. Nel governo delle province, all'epoca di Silla, furono sostituiti dai **propretori**². Erano eletti nei comizi centuriati.

Durata della carica: 1 anno

•**Censura** (da *censēre*=stabilire)

Magistratura civile che aveva l'incarico di redigere e aggiornare il census (elenco ufficiale dei cittadini). I censori, in numero di 2, erano in origine solo patrizi ma, a partire dalla metà del IV secolo, furono anche plebei. Attraverso il census regolavano la ripartizione dei cittadini, in base al reddito, tra le classi elettorali. Controllavano la composizione delle liste dei cavalieri e, a partire dal 312 a.C., redigevano le liste dei senatori. I censori vigilavano sui costumi, tanto pubblici quanto privati, dei cittadini con facoltà di promuovere inchieste ed emanare la nota censoria. Vigilavano sulle proprietà e sugli appalti pubblici.

Durata in carica: 18 mesi

•**Consolato** (età minima 42 - da Augusto 33 anni) (da *consulēre* = consultarsi)

I consoli erano i più alti magistrati dell'ordinamento repubblicano. Fino al 367 a.C. solo i patrizi potevano accedere alla suprema carica; con le leggi Liciniae Sextiae si stabilì che al consolato potessero aspirare anche i plebei. Eletti dai comizi centuriati, restavano in carica un anno e avevano il comando militare e il governo civile della città. Potevano convocare il Senato, i *comitia centuriata* e i *comitia tributa*. Avevano diritto alla *toga praetexta*, alla *sella curulis* e al seguito di dodici littori.

I Consoli erano due ed esercitano collegialmente il potere, ma

•A turno: Un mese per uno per gli affari civili; Un giorno per uno per il comando militare.

•Per sorteggio o accordo politico.

Davano il nome all'anno (eponimia).

Solo allo scadere del loro mandato potevano essere incriminati per il proprio operato in carica (come peraltro ogni magistrato, eccetto il dittatore).

Proconsole: chi teneva un comando militare o un'amministrazione provinciale per essere stato console l'anno precedente.

AL DI FUORI DEL CURSUS HONORUM

DICTATOR - DITTATORE La dittatura (da *dicere* = ordinare) era una magistratura straordinaria, con scadenza semestrale, alla quale si ricorreva in casi di emergenza. Il *dictator* veniva nominato da uno dei due consoli su espresso decreto del senato (*senatusconsultum ultimum*), per fare fronte a un'emergenza – normalmente – di carattere politico o militare. Il dittatore aveva pieni poteri e diventava per i 6 mesi del mandato arbitro assoluto della città, poiché le altre magistrature non vengono sospese, ma i magistrati ordinari esercitano le loro funzioni in subordine. Non era sottoposto alla *provocatio* (fino al 300 a.C.) né all'*intercessio tribunicia*.

TRIBUNI PLEBIS Fu la magistratura suprema della Roma protostorica, organizzata in tribù. Quando la comunità plebea e quella patrizia erano ancora distinte, i tribuni erano i capi della prima, mentre le *gentes* (famiglie) patrizie si amministravano attraverso i pretori e i consoli. Quando le due comunità vennero unificate e il rapporto di forza si sbilanciò in favore dei patrizi, i tribuni della plebe si assunsero la tutela degli interessi di questa. Questo ruolo fu riconosciuto, secondo la tradizione, a seguito della secessione della plebe sull'Aventino nel 494 a.C., con la concessione a questi due magistrati plebei di numerose prerogative e grandi poteri.

² Il prefisso *pro-* per ogni istituzione significa «in vece di», in pratica "supplente".

Durata della carica: 1 anno

ALTRI TERMINI UTILI

OPTIMATES E POPULARES Sono le due fazioni che si fronteggiarono per tutto l'ultimo periodo della Repubblica romana. Il potere a Roma era nelle mani di un ristretto gruppo di famiglie che rappresentavano la *nobilitas*, cioè le antiche famiglie patrizie e quelle plebee più in vista. Pompeo sosteneva la fazione degli *optimates*.

In quel periodo nasceva una nuova categoria nella società: gli *equites*, i cavalieri, ricchi finanziari e plutocrati. Con Gaio Gracco, nacque un'alleanza fra gli *equites* e la plebe che diede origine alla fazione dei *populares*, il cui scopo era difendere gli interessi dei plebei e ottenere l'allargamento delle basi del potere favorendo allo stesso tempo grandi commercianti e i finanziari. Cesare era schierato con questa fazione.

IMPERIUM Tra i magistrati si distinguevano due categorie: i magistrati *cum imperio*, e i magistrati *sine imperio*. Si tratta di un potere di stampo militare che conferiva al suo titolare la facoltà di impartire ordini ai quali i destinatari non potevano sottrarsi, con conseguente potere di sottoporre i recalcitranti a pene coercitive di natura fisica (fustigazione, e nei casi più gravi, decapitazione) o patrimoniale (multe). Simboli esteriore di questo potere erano i "fasci littori".

IMPERIUM MILITIAE Era il potere del magistrato fuori del **pomerium**³: l'alto comando in guerra, le facoltà di formare, ogni volta che fosse necessario, l'esercito, di nominare gli ufficiali, di concludere trattati d'armistizio e di pace, di battere moneta per avere il denaro indispensabile, d'amministrare la cassa militare, di conferire ricompense e decorazioni. I poteri all'esterno del *pomerium* non erano sottoposti né ad *intercessio* né a *provocatio*. Si contrapponeva all'**IMPERIUM DOMI**: i supremi poteri attribuiti ai magistrati (*consules, dictatores, praetores*) in tempo di pace, cioè il potere di polizia in Roma.

INSEGNE DEL POTERE - FASCES Il fascio era costituito da un mazzo di bastoni, quasi sempre di olmo o betulla, legati da corregge rosse, con in alto una scure e fu usato sin dall'età regia come simbolo del potere del re. In età repubblicana i fasci divennero appannaggio dei magistrati maggiori, cioè quelli dotati di *imperium* e portati davanti al magistrato, in numero corrispondente al suo rango, nelle cerimonie pubbliche. Il grado di *imperium* del magistrato determinava il numero dei littori che lo scortavano:

IMPERATORE: 12 littori, dopo Domiziano 24; DITTATORE: 24 littori, con scuri (somma dei poteri dei due consoli); CONSOLE: 12 littori; PROCONSOLE: 11 littori, solo fuori dal pomerio; PRETORE: 6 littori, 2 dentro il Pomerio; PROPRETORE: 5 littori; EDILE CURULE: 2 littori; QUESTORE: 1 littore. Anche il pontefice massimo e le vestali erano scortati da littori con i fasci. Ad esclusione del dittatore, tutti gli altri magistrati potevano portare le asce infisse nei fasci solo al di fuori del pomerio, poiché all'interno della città non era possibile applicare la pena di morte a cittadini romani.

TOGA PRAETEXTA

La toga veniva chiamata *praetexta* se intessuta con orlo di lana purpurea. Era un distintivo del supremo potere e potevano indossarla i magistrati che avevano diritto alla sella curulis (consoli, pretori, edili curuli, censori); gli alti sacerdoti (il flamen dialis, i pontefici, i quindecenviri, gli Arvali); i supremi magistrati municipali; i fanciulli, come segno di riverenza e del rispetto dovuto alla tenera età. Diverso è il *laticlavio*: tunica con fasce purpuree larghe (*latus clavus*) per i senatori, mentre i cavalieri indossavano quella con fasce più strette (*angustus clavus*).

(Da [Associazione Romanitas https://www.romanitas.it](https://www.romanitas.it) con molti tagli e adattamenti)

³ Confini della città di Roma.